

La valutazione del comportamento nel secondo ciclo di istruzione

Il DPR n. 135/2025 ridefinisce integralmente la disciplina della valutazione del comportamento nella scuola secondaria di secondo grado di cui al DPR n. 122/2009, introducendo elementi di maggior rigore. Il Regolamento si applica esclusivamente al secondo ciclo, limitando il proprio ambito rispetto alla precedente formulazione che disciplinava anche il primo ciclo, adesso normato dal D.lgs. n. 62/2017.

Valutazione periodica

- ✓ La valutazione del comportamento **inferiore a sei decimi** prevede il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei propri comportamenti.

Valutazione finale

- ✓ Il voto di comportamento **inferiore a sei decimi** in determina la non ammissione alla classe successiva.

L'attribuzione del voto di comportamento insufficiente può avvenire solo in presenza di sanzioni disciplinari erogate per reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, comportamenti che arrechino pericolo per l'incolumità altrui, mancanze disciplinari gravi o reiterate, atti violenti verso il personale scolastico e gli studenti.

- ✓ Il voto di comportamento **superiore a sei decimi**, non più semplicemente "non inferiore", consente l'ammissione alla classe successiva.

Questa distinzione apparentemente sottile introduce una soglia più elevata per l'ammissione immediata alla classe successiva, richiedendo allo studente di tenere un comportamento effettivamente positivo e non meramente sufficiente. Infatti, per gli studenti che conseguono un voto di comportamento **pari a sei decimi nella valutazione finale**, il consiglio di classe sospende il giudizio di ammissione alla classe successiva e assegna la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale. L'elaborato deve sviluppare tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto attribuito ed è discusso in sede di accertamento del recupero delle carenze formative, come disposto dal D.L. n. 127/2025, in corso di conversione: la sua mancata presentazione o l'esito negativo comporta la non ammissione.

La norma stabilisce, inoltre, che il consiglio di classe, nel determinare il voto di comportamento nello scrutinio finale, consideri l'intero anno scolastico tenendo conto in particolar modo della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione.

La valutazione in decimi è ribadita per tutte le discipline del secondo ciclo. Vengono inoltre aggiornate le disposizioni relative ai percorsi di "formazione scuola/lavoro", la cui valutazione è affidata al consiglio di classe secondo i criteri deliberati dal collegio dei docenti.